

**"SALUTEMIA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DEI MEDICI E DEGLI
ODONTOIATRI"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e costituzione

È costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione "SaluteMia Società di Mutuo Soccorso dei Medici e degli Odontoiatri", che nel presente Statuto viene indicata, per brevità, con le dizioni di "Società di Mutuo Soccorso", "Società" o "Mutua". La Società di Mutuo Soccorso si costituisce sotto forma di associazione ed acquista personalità giuridica ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne regola anche il funzionamento. Come tale la Società di Mutuo Soccorso si qualifica quale ente non commerciale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La Mutua è ripartita al suo interno nella "Sezione Ordinaria" e nella "Sezione Sanità Integrativa". A tale ripartizione consegue una autonomia contabile e una suddivisione interna rappresentata nella normativa interna e nel libro soci della Mutua.

La Sezione Sanità Integrativa ha lo scopo di offrire prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Roma.

La Mutua svolge la propria attività a livello nazionale e con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici e comitati, nonché altri organi rappresentativi su tutto il

territorio nazionale.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4 - Scopo, finalità e oggetto

La Società di Mutuo Soccorso, che non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata, ha scopo mutualistico.

Essa nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge, anche in virtù del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà e opera unicamente a favore dei propri soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

In particolare, la Società si propone di:

- a) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogare contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal Servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed

indiretta, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e direttamente alla Società di Mutuo Soccorso, sia in favore dei soci e loro familiari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da enti, mutue, associazioni, società, sindacati, aziende, fondi, cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;

- f) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone non autosufficienti, anche mediante l'erogazione di sussidi specifici o a titolo esemplificativo, anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato;
- g) promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, sanitaria e mutualistica, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci ed i loro familiari;
- h) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci, nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Società di Mutuo Soccorso.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso la gestione di fondi sanitari integrativi, di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito di quanto sopra indicato la Società può, quindi, svolgere attività previdenziale e assistenziale, nonché attività di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, sia a mezzo di autogestione, che a mezzo di

convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti istituzionali.

La Società può attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà:

- stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- stipulare accordi e convenzioni con: strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, studi odontoiatrici, studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, stabilimenti e istituti termali, alberghi e pensioni, case per anziani, al fine di realizzare condizioni vantaggiose per le cure e per il soggiorno;
- promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo;
- aderire, partecipare e costituire consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, aderendo in genere a tutte le iniziative che si dovessero realizzare nel settore mutualistico;
- promuovere servizi di trasporto di urgenza, anche tramite ambulanze per persone bisognose di cure mediche;
- offrire tutta l'assistenza necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico;

- ricercare il massimo livello di garanzia delle prestazioni mutualistiche ai propri soci, anche attraverso la realizzazione di accordi, convenzioni e contratti con tutto il settore assicurativo, finanziario e previdenziale, pubblico e privato;
- promuovere la costituzione e/o l'adesione a fondi pensione integrativi ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere la costituzione di case di cura e di assistenza in forma mutualistica;
- partecipare e/o aderire a mutue, casse, consorzi, cooperative, società ed enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
- concludere accordi con casse di assistenza, fondi sanitari integrativi, mutue, compagnie di assicurazione e ogni altra società o ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
- concludere accordi con casse di assistenza, fondi sanitari integrativi e società di mutuo soccorso finalizzati allo studio e all'erogazione, in favore dei loro stessi associati, di piani assistenziali sanitari integrativi;
- costituire e sviluppare una biblioteca sociale, offrire borse di studio e favorire l'accesso all'istruzione dei soci e dei loro familiari;
- effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento nei confronti del pubblico) utili al conseguimento dello scopo sociale;
- compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società, che siano coerenti con lo scopo sociale della Società di Mutuo Soccorso. Per la realizzazione delle singole attività indicate e per la

attribuzione dei sussidi e l'offerta delle prestazioni sanitarie e previdenziali potranno essere approvati uno o più regolamenti interni;

- concludere contratti di servizi e collaborazioni per tutte le attività sopra descritte e ogni altra attività necessaria agli scopi della Mutua con società esterne.

In ogni caso, la Mutua non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche.

Salvi i casi previsti da leggi speciali - compreso quello relativo alla istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi - le attività di cui al presente articolo sono svolte dalla Mutua nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione della Mutua può, altresì, svolgere tutte le ulteriori azioni necessarie, utili, strumentali, sussidiarie o complementari al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

TITOLO III

I SOCI

Art. 5 - Soci

Possono associarsi alla Società tutti i lavoratori della Repubblica Italiana o in essa residenti che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nel rispetto delle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Applicativo dello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci.

Il numero di soci è illimitato.

I soci possono fare riferimento alla Sezione Ordinaria o alla Sezione Sanità Integrativa, in base alle disposizioni del presente Statuto e previa indicazione nella domanda di ammissione alla Mutua. Tale condizione è indicata nel libro soci.

I soci si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti ed

obblighi.

La qualifica di socio decade automaticamente in caso di decesso, esclusione, decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- 1) Soci Fondatori;
- 2) Soci Ordinari;
- 3) Soci Promotori Mutualistici;
- 4) Soci Convenzionati;
- 5) Soci Partecipanti;
- 6) Soci Beneficiari;
- 7) Soci Onorari;
- 8) Soci Aderenti e Soci Aderenti Fruitivi;
- 9) Soci Acquisiti;
- 10) Soci Sostenitori.

Art. 6 - Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito la Mutua contribuendo alla formazione del fondo di dotazione iniziale.

La qualità di Socio Fondatore consente di nominare in fase costitutiva i componenti del Consiglio di Amministrazione della Mutua, nonché di partecipare attivamente alla vita associativa in fase costitutiva.

Art. 7 - Soci Ordinari

Appartengono a questa categoria i soci che partecipano allo scambio mutualistico; potranno essere persone fisiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri familiari, altre società di mutuo soccorso

e fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L'ammissione a Socio Ordinario è condizionata al versamento della quota associativa nonché – qualora si intenda aderire anche ad uno dei sussidi sanitari messi a disposizione – del contributo associativo di base e del contributo aggiuntivo relativo al sussidio scelto. L'ammissione dell'aspirante socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

I Soci Ordinari si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. I Soci Ordinari partecipano a tutte le attività della Società e hanno diritto a tutti i sussidi ed a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo. Solo i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento della quota associativa ed abbiano provveduto al versamento da almeno 6 (sei) mesi del contributo associativo di base e del contributo aggiuntivo relativo al sussidio sanitario, hanno diritto di voto e possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 8 - Soci Promotori Mutualistici

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Società può avvalersi di soci che svolgano la funzione di promotori mutualistici appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione medesimo.

La Società accetterà i Soci Promotori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.

I Soci Promotori Mutualistici possono essere persone fisiche o persone giuridiche. In particolare:

- a) l'ammissione a Socio Promotore Mutualistico richiesta da una persona fisica è subordinata alla iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso in qualità di Socio

Ordinario e al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di Socio Promotore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. In qualità di Soci Ordinari, i Soci Promotori Mutualistici avranno diritto a sottoscrivere i sussidi sanitari messi a disposizione dalla Società di Mutuo Soccorso;

b) l'ammissione a Socio Promotore Mutualistico da parte di una persona giuridica non è subordinata all'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario.

I dipendenti o soci del Socio Promotore Mutualistico che si qualifica come persona giuridica, di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Mutua in qualità di Soci Ordinari e presentare domanda da Soci Promotori Mutualistici in qualità di persone fisiche.

I Soci Promotori Mutualistici si impegnano alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali e idonee allo svolgimento dell'attività, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Essi avranno il compito di coordinare, promuovere o divulgare gli scopi ed i principi mutualistici agli attuali soci ed agli aspiranti soci.

I Soci Promotori Mutualistici non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali; i Soci Promotori Mutualistici persone fisiche riacquistano il diritto di voto da Soci Ordinari decorso un anno dalla cessazione della qualifica di Soci Promotori Mutualistici o dalla cancellazione dal libro Soci Promotori Mutualistici, se successiva.

I compiti dei Soci Promotori Mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi soci. Lo svolgimento delle attività dei Soci Promotori Mutualistici e le loro eventuali spettanze sono definite dal Consiglio di Amministrazione.

Saranno quindi Soci Promotori Mutualistici, a titolo esemplificativo:

- gli enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti come Soci Convenzionati ai sensi della lettera a) del presente articolo;
- le altre società di mutuo soccorso in rappresentanza dei propri membri persone fisiche iscritti come Soci Convenzionati ai sensi della lettera b) del presente articolo.

Eventuali regole che i Soci Promotori Mutualistici sono tenuti a rispettare saranno indicate nel Regolamento Applicativo della Società di Mutuo Soccorso.

Ad eccezione dei diritti e degli obblighi rivenienti dalla qualifica di Socio Ordinario, i Soci Promotori Mutualistici non sono tenuti al versamento di nessuna quota associativa, nè di alcun contributo, non hanno diritto ad usufruire dei sussidi, nè di prestazioni e assistenze mutualistiche, salvo i casi in cui la Società di Mutuo Soccorso non abbia regolamentato dei sussidi ai quali i Soci Promotori Mutualistici possano espressamente aderire, con le modalità che di volta in volta verranno stabilite con apposite delibere indicanti i modi, i tempi e i contenuti.

Art. 9 - Soci Convenzionati

Sono Soci Convenzionati:

- a) i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della Repubblica Italiana o in essa residenti iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi ai quali per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro o regolamenti o accordi aziendali, sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Società, per conto dei lavoratori medesimi, la costituzione e/o la gestione di fondi sanitari integrativi;
- b) le persone fisiche iscritte collettivamente tramite altre società di mutuo soccorso di cui siano membri, a condizione che siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società in conformità al presente Statuto.

I rapporti mutualistici con i Soci Convenzionati, che si realizzino in via mediata e limitatamente ai fondi sanitari integrativi, sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 10 - Soci Partecipanti

I Soci Partecipanti sono le persone giuridiche che facciano richiesta di iscrizione attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé stessi e per tutti i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi, secondo le modalità e i tempi oggetto di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'ammissione a Socio Partecipante è subordinata al versamento della quota associativa per sé e per i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi.

È ammessa, altresì, la nomina a Socio Partecipante di altre società di mutuo soccorso e casse di assistenza sanitaria integrativa, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Ogni Socio Partecipante persona giuridica ha diritto ad un voto nelle assemblee e un proprio rappresentante può essere eletto a cariche sociali.

Art. 11 - Soci Beneficiari

Sono considerati Soci Beneficiari tutte le persone fisiche dipendenti, associati, iscritte, clienti di un Socio Partecipante.

La qualifica di Socio Beneficiario viene acquisita automaticamente per i soggetti indicati nel presente articolo e per i loro familiari beneficiari delle prestazioni, ove previsto dal sussidio, al momento dell'ammissione da parte del Socio Partecipante, senza il versamento di alcuna quota aggiuntiva.

I Soci Beneficiari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Sono considerati, altresì, Soci Beneficiari le persone facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari, le quali abbiano fatto richiesta di sussidi; in tal caso, tali persone manterranno la qualifica di Soci Beneficiari sino alla scadenza del relativo sussidio.

Art. 12 - Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private (cooperative, mutue, associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Mutua e sono in grado di contribuire alla sua crescita. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, non possono essere eletti alle cariche sociali, né hanno diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Società di Mutuo Soccorso.

Art. 13 - Soci Aderenti e Soci Aderenti Fruttori

Sono Soci Aderenti le persone giuridiche che abbiano aderito a specifiche convenzioni deliberate dalla Società di Mutuo Soccorso.

I Soci Aderenti non sono tenuti al versamento di quote associative, né di alcun contributo. Essi non hanno diritto ad usufruire dei sussidi, né di prestazioni e di assistenze mutualistiche di alcun tipo, né direttamente, né nominando persone fisiche a tale scopo. Altresì, essi non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Possono diventare Soci Aderenti Fruttori tutte le persone fisiche che siano dipendenti, associati, iscritti di un Socio Aderente. Esse possono farne richiesta attraverso il modulo di adesione per sé stessi e/o il proprio nucleo familiare.

Il Socio Aderente Fruttore ha l'obbligo del versamento della quota associativa, non ha diritto al voto, non può essere eletto alle cariche sociali, ma ha diritto ai sussidi ed alle prestazioni e assistenze mutualistiche indicate nella convenzione a lui accessibile. In

caso di cessazione di tale convenzione i Soci Aderenti Fruitori, su loro richiesta scritta, possono acquisire la qualifica di Soci Ordinari, previo espletamento degli adempimenti all'uopo previsti.

Art. 14 - Soci Acquisiti

Possono diventare Soci Acquisiti i fondi sanitari integrativi, le società di mutuo soccorso e le casse di assistenza sanitaria, qualora facciano parte della medesima associazione nazionale di categoria di cui è partecipe anche la Società di Mutuo Soccorso ed i quali abbiano affidato alla Società stessa l'erogazione e/o la gestione (in tutto o in parte) dei servizi previsti dai piani di assistenza sanitaria integrativa erogati dal Socio Acquisito medesimo in favore dei suoi iscritti nell'esercizio della propria attività sociale. La qualifica di Socio Acquisito è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo con la Società.

I Soci Acquisiti non sono tenuti al versamento di una quota associativa, ma unicamente al versamento dei contributi aggiuntivi previsti nei singoli sussidi sottoscritti in virtù dell'accordo di cui sopra.

I Soci Acquisiti non hanno diritto di voto e non possono partecipare alla composizione degli organi sociali.

Art. 15 - Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali condivisi.

La qualità di Socio Sostenitore, a tali fini, è riconosciuta a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie della Società di Mutuo Soccorso ed alla loro concreta realizzazione.

I Soci Sostenitori hanno diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 16 - Modalità di ammissione del socio

Per essere ammesso a far parte della Mutua in qualità di socio, l'aspirante deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Mutua stessa per la rilevante categoria di socio e sezione.

Qualora la domanda di ammissione faccia riferimento alla Sezione Sanità Integrativa, l'aspirante deve dichiararsi edotto: (i) della destinazione di tale sezione all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa indicate nel presente Statuto, (ii) della autonomia contabile di tale sezione; (iii) del possibile esaurimento delle somme disponibili; (iv) della disciplina tempo per tempo applicabile.

Con la firma della domanda il richiedente risponde dell'esattezza delle dichiarazioni fatte, a pena di esclusione dalla Società. Sull'ammissione decide il Consiglio di Amministrazione, motivando la propria decisione in caso di rigetto. È consentito il reclamo al Direttore Generale, ove previsto, avverso la decisione reiettiva entro 10 (dieci) giorni dalla sua comunicazione all'aspirante socio. Su tale reclamo il Consiglio di Amministrazione esprimerà la sua decisione definitiva nei successivi 10 (dieci) giorni. La qualità di socio si acquisisce a partire dal 30° (trentesimo) giorno seguente l'accettazione della domanda d'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo pagamento degli oneri eventualmente dovuti.

Art. 17 - Obblighi e diritti dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società di Mutuo Soccorso ed ogni altro regolamento interno o disposizione della Società finalizzata al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

c) versare la quota di iscrizione ed i contributi associativi periodici dovuti, i premi e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, così come determinati nei regolamenti interni e dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza.

I soci riferibili alla Sezione Sanità Integrativa sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e beneficiano delle prestazioni erogate dalla Mutua nei termini e alle condizioni previste dallo Statuto e dalla normativa interna della Mutua.

I soci adempiono ai propri doveri ed esercitano i propri diritti tenendo conto dell'apporto diversificato alla vita associativa riveniente dalla riferibilità alla Sezione Ordinaria o alla Sezione Sanità integrativa.

Art. 18 - Recesso

Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili e del presente Statuto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione della Società constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il socio in regola con gli obblighi sociali può recedere in qualunque momento dalla Società di Mutuo Soccorso. Esso deve farne richiesta scritta indirizzandola con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora invece il socio abbia sottoscritto uno dei sussidi sanitari della Società di Mutuo Soccorso, il recesso dalla qualifica di socio dovrà essere comunicata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale del sussidio sanitario sottoscritto dal medesimo. Il recesso avrà effetto dalla data di scadenza del sussidio sanitario medesimo. Dalla data di effetto del recesso termina immediatamente il diritto ai sussidi,

prestazioni e assistenze mutualistiche.

Il soggetto che ha esercitato il recesso non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

Qualora gli specifici accordi, offerte, convenzioni o incarichi stipulati tra la Società e i Soci Aderenti, i Soci Partecipanti e i Soci Promotori disciplinino il diritto di recesso in modalità differenti da quelle previste nel presente Statuto, il recesso di tali soci dovrà esser effettuato in conformità a tali previsioni.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 19 - Esclusione del Socio

Il Consiglio d'Amministrazione della Società può deliberare l'esclusione del socio, con effetto dal giorno della delibera del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e dei regolamenti interni;
- b) morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione, contributi, tasse e premi per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi o nell'adempimento di un qualsiasi suo obbligo associativo o comunque previsto dal presente Statuto;
- c) comportamenti del socio dannosi in genere per la Società di Mutuo Soccorso e il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere i sussidi e le prestazioni della Società di Mutuo Soccorso;
- e) mutamento dell'attività lavorativa del socio, quando la nuova condizione sia in contrasto con quanto previsto i interni e dallo Statuto;

f) condanna del socio per atti infamanti.

Il socio escluso dalla Società di Mutuo Soccorso non ha diritto al rimborso dei contributi pagati, né a qualsiasi quota dei fondi sociali. Fatta eccezione per il Socio Moroso (come di seguito definito), il socio così escluso non potrà successivamente rientrare a far parte della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 20 - Decadenza del Socio Moroso

Il socio che si renda moroso per 6 (sei) mesi consecutivi nel pagamento di qualsivoglia contributo dovuto alla Mutua ("Socio Moroso"), decade automaticamente dalla qualifica di socio e perde ogni diritto acquisito nei confronti della stessa.

Egli potrà comunque rientrare a far parte della Società di Mutuo Soccorso, per una sola volta e soltanto come nuovo socio – e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso - osservando tutte le disposizioni del presente Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 21 - Organi della Società di Mutuo Soccorso

Gli organi della Società di Mutuo Soccorso sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore Generale;
- f) il Collegio dei Sindaci ovvero il Revisore Unico.

Art. 22 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori, Ordinari e/o dai loro delegati, anche nominati nelle assemblee parziali, se tenute, purché in regola con il pagamento di tutti i contributi e quote associative, titolari di un sussidio ed iscritti nel relativo libro soci da almeno 6 (sei) mesi. Ogni socio, fondatore o ordinario, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, della medesima categoria, munito di delega scritta. Ogni socio potrà essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

All'Assemblea dei Soci partecipano, con diritto di voto, anche i Soci Partecipanti persone giuridiche, ed i Soci Sostenitori (persone fisiche o giuridiche). Sono esclusi dalla composizione degli organi sociali e dal diritto di voto i Soci Ordinari che non hanno effettuato il versamento del contributo aggiuntivo e i Soci Ordinari che svolgono anche l'attività di promozione mutualistica, così come imposto dall'Art. 7 del presente Statuto.

I Soci Promotori Mutualistici avranno diritto di voto e potranno partecipare alla composizione degli organi sociali, trascorso un anno dalla cancellazione dal libro Soci Promotori Mutualistici, e sempre che siano in regola con ogni contributo e quota associativa prevista per il mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea dei Soci stessa. Ciascun Socio Ordinario, Socio Partecipante e Socio Sostenitore ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. All'Assemblea dei Soci possono assistere, su loro richiesta e senza capacità di voto, delegati o rappresentanti delle ulteriori categorie di soci.

Art. 23 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'Assemblea ordinaria di:

a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario, la relazione del

Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio dei Sindaci;

b) eleggere il Presidente;

c) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente ovvero il Revisore Unico e determinare i relativi compensi;

d) ratificare il Regolamento Applicativo dello Statuto e l'eventuale Regolamento Elettorale dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 120 (centoventi) giorni prima dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea straordinaria di:

a) modificare lo Statuto;

b) procedere alla fusione/scissione con altri enti della stessa natura;

c) procedere allo scioglimento della Società di Mutuo Soccorso nominando i liquidatori;

d) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento, anche di natura patrimoniale.

Art. 24 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, dal Consiglio di Amministrazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci o un quinto (1/5) dei Soci Ordinari, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affissi almeno 15 (quindici) giorni prima nei locali della sede sociale e devono essere inviati al domicilio dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea dei Soci, ovvero via email o pec, ovvero attraverso

qualsiasi altro mezzo che possa dare certezza della ricezione di quanto comunicato o che sia stato accettato per tale dall'associato al momento dell'ammissione o successivamente. A tal proposito, al fine della comunicazione dell'avviso di convocazione, può essere utilizzata anche l'area riservata a disposizione di tutti i soci, attraverso l'inserimento nella stessa dell'avviso di convocazione *de quo*. Il luogo di convocazione, da indicarsi nell'avviso di convocazione, può essere qualunque luogo, purché in Italia. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi regionali nei termini prefissati.

In base alle esigenze, nella convocazione si potrà stabilire che per poter partecipare all'Assemblea dei Soci ogni socio dovrà richiedere apposita scheda di presenza almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'Assemblea, la quale potrà essere rilasciata nelle modalità che la Società riterrà opportuna sempre che, suddetta modalità, sia accettata dal socio. Qualsiasi proposta dei soci, da portare in Assemblea, dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione almeno 120 (centoventi) giorni prima dell'Assemblea. La convocazione delle Assemblee di cui al comma precedente dovrà contenere:

- a) la data con l'indicazione dell'anno, mese, giorno e ora, della prima e della eventuale seconda convocazione;
- b) il luogo in cui si svolgerà, con l'indicazione della città, via e numero civico;
- c) l'ordine del giorno da discutere e deliberare.

Art. 25 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Quando la prima riunione vada deserta, l'Assemblea dei Soci, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita la partecipazione alle Assemblee in video e/o teleconferenza.

Le votazioni sono sempre palesi e l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza relativa dei voti presenti e rappresentati, salvo le delibere sullo scioglimento anticipato della Società, ove il quorum deliberativo richiesto è rappresentato dal voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti. Qualora l'Assemblea sia convocata per deliberare su un punto all'ordine del giorno che faccia riferimento ad una sola delle sezioni della Mutua, il quorum si computa avendo riguardo ai soci riferibili a tale sezione.

All'inizio di ogni Assemblea potranno essere nominati, se richiesto dai partecipanti, da uno a tre scrutatori con il compito di verificare la correttezza e il contenuto delle deleghe e il risultato delle votazioni.

Art. 26 - Elezioni delle cariche sociali

Tutti i Soci Ordinari, i Soci Partecipanti persone giuridiche ed i rappresentanti della categoria dei Soci Sostenitori, purché siano in regola con i versamenti di tutti i contributi e quote associative previste e risultino iscritti nel libro soci della Società di Mutuo Soccorso da almeno 6 (sei) mesi, possono essere eletti alle cariche sociali. Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) i dipendenti della Società di Mutuo Soccorso;
- b) i locatari di immobili di proprietà della società Società di Mutuo Soccorso;
- c) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti, compresi i Soci Promotori e

chiunque abbia finalità contrarie a quelle della Società;

d) tutte le altre categorie di soci previste dal presente Statuto.

La elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci ovvero del Revisore Unico si avrà con voto palese.

Art. 27 - Categorie dei soci e loro compiti

I soci sono suddivisi in categorie e fanno riferimento alla Sezione Ordinaria o alla Sezione Sanità Integrativa.

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, le diverse categorie di soci possono fare riferimento ciascuna ad un membro del Consiglio di Amministrazione ("Consigliere Delegato"). La categoria ha come compito principale quello di curare gli interessi degli appartenenti, elaborando anche piani particolari di prestazioni o sussidi, prevedendo per i propri componenti anche specifici obblighi e diritti.

A fronte di una possibile diffusione della base sociale in Italia e in Europa e a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, i soci possono, altresì, essere raggruppati in divisioni regionali e/o territoriali locali o nazionali o di categoria, che costituiscono unità organiche del corpo sociale ("Divisioni").

Le Divisioni hanno lo scopo di:

- a) mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione mutualistica;
- b) instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e delle prestazioni mutualistiche.

Ciascuna Divisione comprende tutti i soci della medesima categoria o i soci residenti

nella corrispondente regione o diversa estensione territoriale, purché in numero non inferiore a quanto determinato nel Regolamento applicativo dello Statuto e facenti capo per il proprio funzionamento ad un singolo socio che può esser delegato a rappresentare i membri della Divisione davanti al Consiglio di Amministrazione ("Socio Delegato").

Ciascun Socio Delegato è coadiuvato da un Comitato di Divisione, i cui membri sono eletti dai soci corrispondenti a ciascuna Divisione.

Il numero dei componenti di tale Comitato di Divisione verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione per ogni singola Divisione, tenuto conto dello stato organizzativo della Società di Mutuo Soccorso nelle varie realtà locali. Se i soci di una Divisione si riducono ad un numero inferiore a quello determinato nel Regolamento Applicativo, la Divisione verrà sciolta e i soci rimanenti entreranno a far parte della Divisione territorialmente più vicina ove presente.

I soci riferibili ad una Divisione hanno il diritto di riunirsi e di nominare un rappresentante comune per interloquire con il Consiglio di Amministrazione, le cui determinazioni possono esser trasmesse direttamente al Consiglio di Amministrazione o a un consigliere di amministrazione della Mutua all'uopo delegato.

Art. 28 - Assemblee Separate

L'Assemblea di ciascuna Divisione può essere convocata per la trattazione delle materie di loro specifico interesse e per esprimere pareri o fare proposte al Consiglio di Amministrazione relativamente all'attività mutualistica svolta o da svolgere a favore della medesima Divisione. In tal caso, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono fissati dal relativo Consigliere Delegato in accordo con il Consiglio di Amministrazione e la convocazione viene fatta con avviso trasmesso ai relativi soci dal Consiglio di Amministrazione. Le Assemblee Separate delle Divisioni possono altresì essere

convocate per l'elezione dei Soci Delegati a partecipare all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, della Mutua.

In tale caso l'ordine del giorno è il medesimo dell'Assemblea per cui devono esser designati i Soci Delegati, i quali rappresenteranno, per ogni deliberazione assunta, la volontà dei soci favorevoli e contrari nell'esatta misura che si sarà determinata nell'Assemblea Separata che li ha delegati. Hanno diritto di assistere all'Assemblea Separata e di partecipare alle sue discussioni anche i membri o i delegati del Consiglio di Amministrazione non appartenenti alla Divisione.

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 11 (undici) consiglieri. Essi sono eletti fra i soci aventi diritto al voto e dovranno possedere i requisiti indicati nel Regolamento Applicativo ed in ogni caso si applicano ad essi gli artt. 2390 e 2391 del Codice Civile.

I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni, salvo diversamente stabilito nella nomina e sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ovvero del Revisore Unico, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi anche a carattere continuativo a favore della Società di Mutuo Soccorso. Ove previsto partecipa altresì il Direttore Generale, le cui funzioni verranno disciplinate in apposito regolamento applicativo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci ovvero del Revisore Unico.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, ovvero qualsiasi mezzo che ne comprovi la ricezione, da spedire almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato presso la sede sociale ovvero in luogo diverso, anche in via telematica.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni avvengono a voto palese o a scrutinio segreto quando viene richiesto da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 30 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società di Mutuo Soccorso ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) deliberare sulle richieste di ammissione dei soci, nonché sulla eventuale loro esclusione;
- b) fissare i contributi associativi, annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- d) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- e) redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fissato al 31 dicembre, da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) stabilire la destinazione del fondo sociale;
- g) redigere ed approvare i sussidi sanitari, definendo le prestazioni mutualistiche

- annualmente e l'ammontare delle risorse da destinare a tali prestazioni o da destinare a forme di garanzia, anche assicurativa, per regolamentare le prestazioni mutualistiche ai soci;
- h) redigere il Regolamento Applicativo dello Statuto ed ogni altro regolamento interno;
 - i) concludere accordi con casse, fondi integrativi sanitari, mutue, compagnie di assicurazione e ogni altra società o ente, per la realizzazione delle proprie attività sociali;
 - j) concludere accordi con casse di assistenza, fondi integrativi sanitari e società di mutuo soccorso finalizzati alla erogazione, in favore dei loro stessi associati, dei sussidi e dei servizi socio-assistenziali previsti dai piani di assistenza sanitaria integrativa appartenenti e deliberati dalle stesse;
 - k) deliberare la partecipazione della Società di Mutuo Soccorso a mutue, casse, consorzi, cooperative, società ed enti in genere, sia pubblici che privati, per la realizzazione delle attività sociali;
 - l) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
 - m) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - n) nominare i Soci Delegati delle sezioni, determinando i corrispondenti doveri e stabilendo i compensi;
 - o) assumere e licenziare il personale;
 - p) determinare i compensi e benefit dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l'adempimento di speciali incarichi;
 - q) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
 - r) deliberare l'apertura di uffici sul territorio nazionale;
 - s) nominare un eventuale Direttore Generale e istituire comitati con funzioni operative

e/o decisionali su materie specifiche;

- t) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- u) deliberare sull'acquisizione della qualità di socio e sulle loro attività e competenze;
- v) delegare le attività della Società di Mutuo Soccorso ad una società esterna;
- w) svolgere tutti gli adempimenti previsti per la gestione della Sezione Ordinaria e della Sezione Sanità Integrativa, ivi compresi quelli riferibili all'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, secondo modalità e termini stabiliti in un apposito regolamento interno;
- x) individuare le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa imputabili alla Sezione Sanità Integrativa;
- y) svolgere le attività necessarie per l'operatività della Sezione Sanità Integrativa in conformità alle prescrizioni riferibili all'Anagrafe dei Fondi Sanitari.

Art. 31 Il Presidente

Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze e dura in carica 5 (cinque) anni.

Al Presidente spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, la rappresentanza legale della Società di Mutuo Soccorso di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale e gli adempimenti bancari, postali e necessari per gli adempimenti della Società, tra i quali altresì stipulare mutui. Il Vice Presidente potrà essere delegato agli stessi adempimenti dal Presidente.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società di Mutuo Soccorso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento è sostituito in tutte le

sue funzioni dal Vice Presidente, previa delega. In sede di riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, subentrerà l'Amministratore Delegato o il consigliere di amministrazione più anziano in carica. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri a Consiglieri Delegati nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 32 - Nomina del Direttore Generale

Quando lo si ritenga opportuno per il miglior funzionamento della gestione della Società di Mutuo Soccorso, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, che potrà essere scelto anche tra i soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione. A seconda della complessità di tale organo potrà essere redatto un regolamento applicativo in merito alle sue funzioni, attività e responsabilità. Potrà altresì esprimere la sua valutazione, ove richiesto, in merito al reclamo presentato da un socio escluso, potendo altresì essere supportato dal Collegio dei Sindaci ovvero dal Revisore Unico in tale decisione.

Il Direttore Generale dura in carica 5 (cinque) anni.

Art. 33 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un massimo di 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e due supplenti. Qualora l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art. 23 lett. c) del presente Statuto provveda a nominare un Revisore Unico, contestualmente provvederà altresì a nominare un Revisore Unico supplente. Trovano applicazione per il Revisore Unico tutte le norme previste per il Collegio dei Sindaci. I sindaci durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti. I sindaci possono essere scelti anche tra non soci e fra soggetti qualificati

professionalmente al controllo legale dei conti. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare i libri sociali e i registri, la correttezza della contabilità, di vigilare sull'andamento della Società di Mutuo Soccorso e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di controllo di legittimità degli atti e di controllo legale dei conti. Il Collegio dei Sindaci sarà delegato dal Consiglio di Amministrazione a svolgere tutte quelle funzioni di vigilanza e di coordinamento e contraddittorio con gli organi statali deputati ai controlli in virtù dell'art. 18 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successive modifiche. La sua funzione sarà definita in un regolamento applicativo specifico.

Art. 34 - Clausole compromissorie e di conciliazione

A fronte di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i soci e la Società di Mutuo Soccorso, fra i soci medesimi, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi e i soci, anche in dipendenza di una diversa interpretazione del presente Statuto, tutti i soci, gli Amministratori e la Società di Mutuo Soccorso in generale, prima di ricorrere ad un procedimento ordinario per le materie di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2003, n. 5, assumono l'obbligo di esprimere un tentativo di conciliazione alla presenza di un conciliatore professionista, individuato fin d'ora nella persona del Presidente del Collegio dei Sindaci. Il procedimento di conciliazione sarà irrituale e farà riferimento ai principi che regolano lo stesso procedimento ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2003, n. 5, art. 40 commi 1, 2, 3 e 8 e norme collegate. In ogni caso il foro competente per ogni eventuale controversia è quello di Roma.

Art. 35 - Regolamento Applicativo

Le norme operative ed attuative del presente Statuto saranno disciplinate nel Regolamento Applicativo dello Statuto, il quale sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci. In particolare il Regolamento

Applicativo disciplinerà:

- a) i requisiti specifici per l'ammissione alle diverse categorie di soci;
- b) le quote associative ed i contributi associativi di base, avendo riguardo a ciascuna sezione;
- c) le norme relative alla ammissione, durata, esclusione, recesso dei soci;
- d) le eventuali modalità di costituzione delle Divisioni;
- e) le norme relative alla definizione dei ruoli di Direttore Generale e Collegio dei Sindaci;
- f) qualunque altra norma operativa ed attuativa dello Statuto ritenuta necessaria al raggiungimento degli scopi associativi;
- g) il funzionamento della Sezione Ordinaria e della Sezione Sanità Integrativa.

TITOLO V

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 36 - Patrimonio sociale e autonomia contabile delle sezioni

Il patrimonio della Società di Mutuo Soccorso è costituito da beni mobili ed immobili, quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai soci.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della Società di Mutuo Soccorso.

Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio di Amministrazione, resterà nella cassa della Società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e dei vari fondi del sodalizio e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio di Amministrazione in uno o più dei seguenti modi:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
- b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
- c) in depositi presso le casse postali di risparmio ordinarie, di istituti bancari o finanziarie di prim'ordine;
- d) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

Il patrimonio della Mutua è riferibile ai soci iscritti nella Sezione Ordinaria e nella Sezione Sanità Integrativa, ciascuna delle quali è dotata di piena autonomia contabile.

Il patrimonio della Sezione Sanità Integrativa è formato dalle quote di iscrizione, dai contributi associativi e da ogni altra somma versata nel riferimento a tale sezione, nelle modalità e nella misura stabilita con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e dalla normativa interna della Mutua.

Eventuali residui di gestione riferibili alla Sezione Sanità Integrativa sono accantonati in uno speciale fondo di riserva.

Il Consiglio di Amministrazione adotta tutte le misure opportune al fine di gestire il patrimonio della Sezione Sanità Integrativa in rispondenza alla autonomia contabile, anche mediante appositi rapporti bancari esplicitamente rubricati in favore della Sezione Sanità Integrativa.

Analoghi presidi devono essere assunti dal Consiglio di Amministrazione per la Sezione Ordinaria.

Art. 37 - Lasciti e donazioni a destinazione vincolata

I lasciti e le donazioni che la Società di Mutuo Soccorso dovesse conseguire per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali fondi destinati e le rendite da esso derivanti dovranno essere erogate in conformità con la destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di integrare le risorse della Sezione Sanità Integrativa, ove ciò sia opportuno o richiesto dalla normativa applicabile, mediante il ricorso alle risorse disponibili della Sezione Ordinaria.

Art. 38 - Quote Sociali e Contributi Associativi

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali, di base, obbligatori, aggiuntivi e facoltativi che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Mutuo Soccorso. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Le quote di iscrizione, i contributi versati dai soci e le somme erogate dalla Mutua per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa fanno riferimento alla Sezione Sanità Integrativa e sono oggetto di rendicontazione annuale separata. Essi sono determinati nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali residui sono accantonati in uno fondo speciale di riserva della Sezione Sanità Integrativa.

Il Consiglio di Amministrazione si conforma alla normativa tempo per tempo vigente al fine di accantonare al predetto fondo speciale gli avanzi di gestione e ogni altra somma corrisposta dai soci di tale sezione che residua nelle disponibilità della Mutua al termine di ciascun esercizio.

Art. 39 - Esercizio finanziario e rendiconti

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla eventuale relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In conformità al combinato disposto dell'art. 2 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre

1997, n. 460, la Società di Mutuo Soccorso non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Mutua redige rendiconti separati per la Sezione Ordinaria e per la Sezione Sanità Integrativa.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Art. 40 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della Società, validamente convocata e con le maggioranze stabilite nel presente Statuto, delibererà col voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all'Assemblea stessa. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento di una sezione della Società, validamente convocata e con le maggioranze stabilite nel presente Statuto, delibererà col voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci riferibili a tale sezione rappresentati dai delegati presenti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori anche non soci. In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società con finalità analoghe, ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, ai sensi degli artt. 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, salvo destinazione di imposta di legge.

In caso di scioglimento di una sola sezione della Società il patrimonio di tale sezione dovrà essere devoluto all'altra sezione e gli adempimenti saranno eseguiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 - Clausola finale

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie, degli enti non commerciali e delle associazioni in genere.

F.to Gianfranco Prada

F.to Ludovico Perna,

notaio

